La Regione Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ha emanato la circolare 14 agosto 2017 prot. N. 349449 "Notifica sanitaria ai fini della registrazione degli Operatori Settore Alimentare (OSA) ai sensi dell'art. 6 paragrafo 2 Regolamento CE n. 852/2004. Nuova procedura e modulistica di riferimento".



giunta regionale

Data 1 4 AGO. 2017 Protocollo N° 34 9449 Class: E. 960. 02. 16 Prat. Fasc. Allegati N° 3

Oggetto: "Notifica sanitaria ai fini della registrazione" degli Operatori del Settore Alimentare-OSA ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 Reg. (CE) n. 852/2004. Nuova procedura e modulistica di riferimento.

In sintesi, la circolare regionale prevede che, qualora non necessiti il riconoscimento, unitamente alla SCIA relativa alle attività commerciali e assimilabili, gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) presentino alla AULSS, tramite SUAP territorialmente competente, la notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 (vedere modulo in allegato 1 alla presente).

La notifica sopracitata deve essere presentata solamente in occasione di:

- avvio dell'attività;
- subingresso;
- modifica della tipologia di attività;
- cessazione o sospensione temporanea dell'attività.

Questa nuova modulistica di notifica di registrazione (ed è questa senza dubbio una positiva semplificazione burocratica) fa sì che tutti gli altri adempimenti precedentemente previsti in ordine alla registrazione (quali modifiche strutturali o impiantistiche dei locali, dati relativi alle unità mobili di trasporto funzionali ad uno stabilimento già registrato/riconosciuto, ecc.) non devono più essere effettuati.

Il nuovo modello di notifica ai fini della registrazione è, a far data dal 30 giugno 2017, unico ed omogeneo in tutto il territorio nazionale e pertanto non è previsto che gli OSA interessati presentino, ai fini della registrazione, nessuna ulteriore documentazione quali planimetrie, asseverazioni, relazioni tecniche e schede dati produttivi che invece fino a prima erano previsto dalla DGR Veneto n. 3710/2007, ora abrogata.

Pertanto, saranno dichiarati inammissibili le notifiche per la registrazione prodotte dagli OSA in difformità al nuovo modello (quindi, a mano, via fax, ancora con i modelli B1 e B2 previsti dall'abrogata DGR Veneto n. 3710/2007 o allegando documentazione non richiesta). L'AULSS competente provvederà celermente ad informare il richiedente OSA che tale notifica non produce alcun effetto e che pertanto non è possibile dare seguito alla registrazione dello stabilimento (ovvero dell'attività).

Ulteriore semplificazione

- Per le attività temporanee a carattere ripetitivo in cui avvengono preparazione e somministrazione di alimenti quali "sagre, fiere, manifestazioni temporanee" per le quali:
 - o sia già stata inoltrata una "notifica ai fini della registrazione" all'AULSS e
 - o non siano intervenuti cambiamenti rispetto alla notifica già effettuata, e
 - o l'OSA sia già tenuto a comunicare ad altre amministrazioni, per il tramite del SUAP le date di inizio e fine della manifestazione,

non è necessario che l'OSA effettui la SCIA e alleghi la notifica per l'AULSS, ma è sufficiente che richiami la precedente notifica/SCIA nella comunicazione inviata al Comune per il tramite del SUAP. Sarà cura del SUAP trasmettere, quindi, tale comunicazione anche all'AULSS.

Fatto salvo che quanto previsto dalla Regione Veneto va, come detto, nel senso di una semplificazione e di un alleggerimento degli adempimenti burocratici e per tale ragione accolto con favore, dall'altro lato va evidenziato che congiuntamente aumenta il fattore di responsabilizzazione dell'OSA e l'importanza dei piani di autocontrollo igienico-sanitari aziendali (HACCP) che dovranno pertanto essere contestualmente aggiornati ogniqualvolta intervengano tutte quelle variazioni che non hanno più obbligo di comunicazione, ma che devono puntualmente essere riportate nei piani HACCP e che possono comunque essere oggetto di controllo da parte degli organi preposti.

Si ribadisce l'importanza della personalizzazione delle procedure di corretta prassi igienica valide/applicabili nella manifestazione della pro loco, estraendole dal "Manuale di corretta prassi igienica per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di feste e sagre", predisposto da UNPLI nazionale e validato dal ministero della salute.



UNPLI - UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA

MANUALE DI CORRETTA PRASSI IGIENICA PER L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI FESTE E SAGRE

TERZA EDIZIONE 2013 INTERAMENTE RIVEDUTA E CORRETTA SECONDO IL REGOLAMENTO CE 852/2004